



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

*Regolamento Comunale*

*per la disciplina dell'attività dei*

**Centri di Telefonia Internazionale**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17/10/2005.*

*Pubblicato del 28/10/05 al 12/11/05*



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

## **ART. 1**

### **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento ha per oggetto l'insediamento, la disciplina e la regolamentazione dei centri di telefonia (denominati Phone-Center) abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, nel rispetto del principio di libertà di comunicazione, garantito dall'art. 15 e dall'articolo 41 della Costituzione in tema di libera iniziativa economica.

## **ART. 2**

### **Definizione**

Per centri di telefonia, si intendono gli esercizi che svolgono attività imprenditoriale di comunicazione telefonica e servizi collegati, a vantaggio del pubblico indistinto.

Il presente regolamento viene adottato in riferimento al punto 14 della deliberazione della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17/05/2004 – Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale n. 30 del 24/12/2003.

E' fatta salva ogni altra disciplina statale e regionale vigente in materia.

## **ART. 3**

### **Limiti di Localizzazione ed Esercizio dell'attività**

Il titolare, ovvero il gestore, di un centro di telefonia internazionale ha l'obbligo di denunciare al competente ufficio comunale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione mediante presentazione di Denuncia di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche.

Nella Denuncia di inizio dell'attività occorre dichiarare, relativamente al locale sede dell'attività, di aver rispettato il regolamento edilizio, il regolamento igienico sanitario, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

## **ART. 4**

### **Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi dei locali**

I locali sede di nuove attività di Centro di Telefonia devono essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dai competenti uffici tecnici comunali. Il locale medesimo deve rispettare i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento d'Igiene comunale, in particolare il locale dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico per uomini ed uno per donne, separati tra loro, dotati di antibagno e di adeguata ventilazione.

In caso di nuova costruzione di edificio o ristrutturazione totale di esistente, dovrà essere garantito, per l'accesso al locale, l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa statale e regionale vigente così da consentire ai disabili la fruizione del servizio.



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

Eventuali disposizioni, condizioni e termini per l'adeguamento dei locali esistenti da adibirsi a Centro di Telefonia potranno essere previste dal Regolamento Edilizio comunale.

Gli spazi interni al locale devono possedere idonee sedute per ospitare il pubblico stazionante in attesa del servizio, in misura almeno pari al numero delle cabine o postazioni telefoniche presenti.

Nel caso in cui il locale sede della nuova attività sia situato all'interno di complessi residenziali o comunque si trovi adiacente ad unità abitative residenziali, fatti salvi gli obblighi eventualmente posti dai Regolamenti Condominiali, il medesimo deve essere adeguatamente insonorizzato .

Nel caso di attività esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, o subingressi in esse, che abbiano prodotto fenomeni reiterati di inquinamento acustico accertato dagli organi di polizia, le medesime, entro il termine di sei mesi dalla notifica dell'ordinanza motivata emanata dall'autorità comunale, dovranno dotare il locale di adeguata insonorizzazione .

## **ART. 5**

### **Elementi della comunicazione**

La Denuncia di inizio o trasferimento dell'attività di cui all'art. 3 deve contenere i seguenti elementi:

- a. nome, cognome luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero codice fiscale o partita iva;
- b. ubicazione dell' esercizio;
- c. superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi o attrezzature telefoniche, e superficie restante.

## **ART. 6**

### **Allegati alla Denuncia di Inizio Attività**

Alla Denuncia di Inizio Attività di cui al precedente articolo, devono essere allegati:

- a. planimetria dei locali, con l'individuazione delle parti occupate o riservate alle apparecchiature e/o cabine telefoniche, nonché delle parti destinate allo stazionamento degli utenti;
- b. certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c. documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447/95 e dell'art.4 della D.G.R Regione Lombardia n° 7/8313 dell'8 marzo 2002;
- d. documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività in argomento;
- e. copia della Denuncia di Inizio Attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle Telecomunicazioni.

## **ART. 7**

### **Istruttoria del competente ufficio comunale**



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

All'atto della presentazione della Denuncia di Inizio Attività, la mancata indicazione degli elementi di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 5 comporterà il rigetto dell'istanza, con conseguente chiusura del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

Analogamente, la mancata presentazione di quanto indicato alle lettere a) b) c) e) dell'art.6 comporterà il rigetto dell'istanza, con conseguente chiusura del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

La documentazione di cui alla lettera d) può essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Ogni comunicazione all'utente verrà effettuata al richiedente in forma scritta da parte del responsabile del competente ufficio comunale entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

## ART. 8

### Esercizio congiunto dell'attività di vendita

All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia **NON può essere effettuata congiuntamente** l'attività di vendita di prodotti alimentari e/o vendita di prodotti non alimentari.

E' fatta salva la piena applicazione del D. Lgs. n. 114/98, pertanto l'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari è consentita in spazi separati in modo permanente rispetto all'attività di phone center, ed i suddetti locali destinati alla vendita dovranno essere oggetto di specifica comunicazione COM 1 nella quale l'esercente assevererà il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di polizia locale. Ciascuna delle attività di Phone-Center e di vendita di prodotti alimentari/non alimentari, dovrà possedere ingressi separati sulla pubblica via senza alcuna forma di collegamento interno tra i due locali.

Nel caso di attività di Phone-Center esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che svolgano congiuntamente attività di commercio di **prodotti alimentari**, le medesime, entro il termine di TRE mesi dall'approvazione del presente regolamento dovranno provvedere ad ottenere specifico parere positivo da parte della competente ASL relativamente all'esercizio congiunto delle due attività nel medesimo locale; in caso di mancata richiesta nel termine indicato, o in caso di parere negativo, gli esercenti sono tenuti entro sei mesi a separare permanentemente i locali sede del Phone-Center e dell'attività di vendita di prodotti alimentari, dotando ciascuno di separato ingresso sulla pubblica via, senza alcuna forma di collegamento interno tra i due locali.

Allo stesso modo, non è consentita nei medesimi locali l'apertura e l'esercizio congiunto dell'attività di Phone-center e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; quest'ultima attività dovrà infatti rispettare i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M n° 564 del 17.12.1992.

## ART. 9

### Orari dell'attività

I centri di telefonia di cui al presente Regolamento sono tenuti ad osservare la seguente fascia oraria giornaliera di apertura e chiusura al pubblico :

dalle ore 7.00            alle ore 24.00

All'interno della fascia oraria sopra indicata l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone apposita comunicazione al comune prima dell'inizio dell'attività; eventuali



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Provincia di Bergamo

modifiche all'orario dovranno essere comunicate al competente ufficio comunale con almeno cinque giorni di anticipo.

E' facoltà dell'esercente osservare un giorno di riposo settimanale.

## ART. 10

### Attività complementari di intrattenimento

All'interno del Centro di Telefonia Internazionale non è consentita l'effettuazione di forme di intrattenimento musicale mediante l'utilizzo di radio, apparati stereo e riproduttori CD, DVD e simili. Non è consentita, all'interno del Centro, l'installazione di Videogiochi di cui al comma 6 e comma 7 lettera a) e c) dell'articolo 110 del TULPS Regio Decreto n. 773/34, così come non è ammesso lo svolgimento di giochi leciti di società, di carte e simili e l'utilizzo di Schermi Televisivi.

## ART. 11

### Vigilanza e sanzioni

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento é demandata al comune competente per territorio.

In presenza dell'apertura o trasferimento di un centro di telefonia, senza aver presentato la Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 3 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 con conseguente emissione di Ordinanza di cessazione immediata dell'attività illegittimamente posta in essere.

Analogamente nel caso di violazione del divieto di cui all'art. 8 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00.

Per le violazioni di cui all'art. 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00.

## ART. 12

### Disposizioni transitorie finali

E' fatta salva la disciplina statale e regionale vigente in materia di telecomunicazioni .

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i centri di telefonia la cui attività è svolta attraverso *apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche* (c.d. internet point), *sottoposti al rilascio di specifica licenza da parte del Questore.*

Copia del presente regolamento viene portato a conoscenza mediante affissione all'albo pretorio comunale.